

COMUNE DI CRAVEGGIA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.10.2025

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Autonomia organizzativa e funzionale
- Art. 3 Interpretazione
- Art. 4 Sede consiliare
- Art. 5 Pubblicità delle sedute

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

- Art. 6 Presidenza e Vicepresidenza delle sedute consiliari
- Art. 7 Funzioni del Sindaco in qualità di Presidente
- Art. 8 Organizzazione delle attività del Consiglio comunale e dei gruppi consiliari
- Art. 9 Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale
- Art. 10 Ordine dei lavori
- Art. 11 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 12 Capigruppo consiliari e conferenza dei capigruppo
- Art. 13 Commissioni consiliari

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 14 Sedute pubbliche e aperte
- Art. 15 Sedute segrete
- Art. 16 Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 17 Avviso di convocazione – termini di consegna
- Art. 18 Annullamento della seduta
- Art. 19 Numero legale – prima e seconda convocazione
- Art. 20 Ordine del giorno
- Art. 21 Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 22 Validità delle deliberazioni
- Art. 23 Verifica del numero legale - scrutatori
- Art. 24 Funzioni di segretario
- Art. 25 Verbale delle sedute
- Art. 26 Disciplina delle sedute
- Art. 27 Ordine delle sedute - sanzioni
- Art. 28 Comportamento del pubblico
- Art. 29 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 30 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 31 Durata degli interventi
- Art. 32 Fatto personale

- Art. 33 Mozione d'ordine
- Art. 34 Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 35 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 36 Presentazione di emendamenti
- Art. 37 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 38 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 39 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 40 Chiusura della discussione
- Art. 41 Dichiarazione di voto - votazione
- Art. 42 Modalità di votazione
- Art. 43 Votazione
- Art. 44 Votazione per appello nominale
- Art. 45 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 46 Validità delle deliberazioni
- Art. 47 Proclamazione del risultato – immediata eseguibilità

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 48 Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
- Art. 49 Interrogazioni
- Art. 50 Interpellanze
- Art. 51 Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze
- Art. 52 Mozioni
- Art. 53 Votazione delle mozioni
- Art. 54 Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
- Art. 55 Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni
- Art. 56 Ordini del giorno

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 57 Diritto di iniziativa
- Art. 58 Diritto di accesso
- Art. 59 Diritto di informazione

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 60 Rinvio
- Art. 61 Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e le normative vigenti.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Le risorse finanziarie per l'autonomia organizzativa del Consiglio sono eventualmente determinate ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 3 - Interpretazione

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento oppure vengono sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, udito il parere del Segretario Comunale.
2. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all'assemblea, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri escluso il Sindaco. Sulla decisione del Sindaco possono intervenire i Consiglieri per non oltre due minuti ciascuno. Il Consiglio decide immediatamente a maggioranza semplice.

Articolo 4 - Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce normalmente in seduta pubblica presso il Palazzo della Sede Municipale.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale o esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale, rendendo edotta la cittadinanza con appositi avvisi e comunicazioni.
3. Persone estranee al Consiglio, eccetto eventuali membri esterni della Giunta, non possono introdursi o essere ammesse nell'area riservata all'assise durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Sindaco.
4. Il pubblico assiste alle sedute del consiglio nello spazio a esso riservato.
5. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. All'esterno della sede municipale, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI

CONSILIARI

Articolo 6 - Presidenza e Vicepresidenza delle sedute consiliari

1. La Presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco. Per questo motivo, d'ora in poi, si utilizzerà il termine Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, le funzioni dello stesso vengono svolte dal Vice Sindaco o, in sua assenza, da un altro assessore e in caso di ulteriore assenza di quest'ultimo dal consigliere comunale in ordine di proclamazione.
3. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'avviso di convocazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano (colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del Tuel con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco) oppure, se anche quest'ultimo è assente o impedito, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 7 - Funzioni del Sindaco in qualità di Presidente

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il Sindaco, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - b) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, ove costituita, ed insedia le Commissioni consiliari, ove costituite, vigilando sul loro funzionamento;
 - f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - g) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
 - h) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
 - i) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso.
4. Il Sindaco esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Articolo 8 - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari

1. Le dimissioni dalla carica da Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro

e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio comunale devono informare il Sindaco per la giustificazione dell'assenza. Sono tenuti al silenzio nei casi determinati dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, su proposta del Sindaco. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta in cui l'argomento sarà trattato, per le eventuali controdeduzioni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
4. Nel Consiglio comunale, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito, qualora sia possibile, al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata nei casi e nei modi di legge, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando, qualora sia possibile, la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
6. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni, salvo espressa formale rinuncia. Nessuna indennità di funzione spetta ai Consiglieri per deleghe ricevute dal Sindaco.

Articolo 9 - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale

1. Il Sindaco organizza l'attività del Consiglio comunale definendo l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.
2. Il Sindaco può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Articolo 10 – Ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale è predisposto dal Sindaco, pubblicato all'albo pretorio e consegnato ai Consiglieri utilizzando anche i mezzi tecnologici e informatici legalmente riconosciuti o eventualmente a mano, unitamente all'avviso di convocazione, almeno cinque giorni liberi ed interi prima del giorno fissato per le sedute ordinarie e tre giorni liberi ed interi prima per le sedute straordinarie. Si possono effettuare sedute d'urgenza, con convocazione da notificarsi almeno ventiquattro ore prima. Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Articolo 11 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio neo-eletto, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.

5. È consentito il gruppo formato da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e i diritti spettanti a un gruppo consiliare.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce il gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte del Consigliere o dei Consiglieri interessati. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
7. Qualora in seguito al distacco di tutti gli altri componenti dal gruppo il Consigliere rimanga l'unico ad appartenere al gruppo nel quale è stato eletto, esso mantiene le prerogative spettanti al gruppo consiliare.
8. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Articolo 12 - Capigruppo consiliari e conferenza dei capigruppo

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Sindaco con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni
3. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco che la convoca ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori del Consiglio e per l'eventuale esame di ogni argomento che ritenga di iscrivere all'ordine del giorno. La Conferenza coadiuva il Sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

Articolo 13 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e regolamentare commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale.

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14 – Sedute pubbliche e aperte

1. Le sedute del Consiglio Comunale di regola sono pubbliche, fatta eccezione per quelle che il regolamento preveda debbano tenersi senza la presenza del pubblico, per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone. Al fine di agevolare e promuovere la partecipazione dell'intera comunità di cittadini, è prevista la trasmissione delle sedute in diretta attraverso le tecnologie e i mezzi opportuni, fatta eccezione per i casi anzidetti.
2. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
3. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
4. La seduta aperta è convocata dal Sindaco nei casi in cui si ritenga necessario l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.

Articolo 15 – Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che

comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamenti, punizioni, promozioni o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco e a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio, gli assessori e il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata o email indicato dai Consiglieri.
3. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. In caso di materiale e motivata impossibilità di provvedere alla spedizione telematica, l'avviso di convocazione sarà consegnato a mano ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio conosciuto a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al domicilio eletto nel Comune dal consigliere comunale entro dieci giorni dall'insediamento, secondo le modalità di seguito indicate.
5. Quando lo richiedano un numero pari ad almeno un quinto dei Consiglieri assegnati - computando a tal fine anche il Sindaco - il Sindaco convoca il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione al protocollo della richiesta scritta. Qualora il ventesimo giorno ricada in un giorno festivo o di chiusura degli uffici comunali, il termine finale si intende riferito al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 17 - Avviso di convocazione - termini di consegna

1. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione per le sedute deve essere consegnato ai destinatari almeno cinque giorni liberi - compresi quelli di chiusura degli uffici comunali - prima di quello stabilito per la seduta. Per le sedute straordinarie tra il giorno di consegna e il giorno della seduta devono trascorrere tre giorni liberi, compresi quelli di chiusura degli uffici comunali.
2. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute altri argomenti, occorre darne avviso scritto almeno ventiquattro ore prima della seduta comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. La documentazione inerente gli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere messa a disposizione dei consiglieri non meno di ventiquattro ore prima della seduta.
5. L'eventuale ritardata o omessa consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando i consiglieri interessati partecipano alla seduta del Consiglio.

Articolo 18 – Annullamento della seduta

1. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 17, almeno sei ore prima della seduta.

Articolo 19 - Numero legale - prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà più uno del numero dei suoi componenti, senza computare il sindaco.
2. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono invece coloro i quali si allontanano dalla sala o devono allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è stato raggiunto entro il termine di 60 minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione – da tenersi entro 8 giorni, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata o in altra seduta da convocare ai sensi dell'art. 17 - è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare il Sindaco.

Articolo 20 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 15. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.
6. L'ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio on line almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 21 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta con il deposito presso l'ufficio segreteria con modalità idonee a garantirne la piena conoscibilità. Su richiesta dei Consiglieri comunali saranno inviati al domicilio eletto dagli stessi.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e, se richiesti, trasmessi telematicamente ai consiglieri.

Articolo 22 - Validità delle deliberazioni

1. Sia in prima sia in seconda convocazione, salvo diversa disposizione dello statuto o della legge, nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo delle maggioranze per la validità delle deliberazioni è computato anche il voto del Sindaco.
2. Sono compresi fra i votanti, oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca.
3. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente. Nelle votazioni a scrutinio segreto sono escluse le schede bianche e nulle.
4. Per gli atti di straordinaria amministrazione comportanti la contrazione di mutui, la emissione di prestiti obbligazionari, acquisti, alienazioni e permutazioni di beni immobiliari è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi

avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Articolo 23 - Verifica del numero legale - scrutatori

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale da parte del Sindaco, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco può disporre a sua discrezione che si proceda a un secondo appello entro i successivi sessanta minuti ovvero può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
4. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco può designare due consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata. La designazione è comunque obbligatoria solo nel caso in cui si proceda a votazione segreta.
5. Gli scrutatori designati che, nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 24 - Funzioni di segretario

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri e incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
2. L'esclusione del segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Articolo 25 – Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
2. In tale verbale sono riportati:
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - i provvedimenti adottati;
 - le interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
3. Il verbale della seduta segreta deve riportare in maniera riassuntiva quanto risponde utilmente alla discussione.
4. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
5. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco (o da chi ha presieduto la riunione) e dal segretario comunale.
6. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
7. Ogni consigliere ha diritto, nel corso della seduta, di chiedere che nel verbale sia riportato il proprio voto e la sua motivazione. Ha inoltre diritto di chiedere che nel verbale siano inserite brevemente le dichiarazioni proprie o di altri consiglieri. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta. Il consigliere che richiede la riproduzione integrale di un proprio intervento deve consegnarlo al Segretario entro la fine del Consiglio Comunale.
8. Il verbale della seduta è approvato nelle sedute successive. Il processo verbale è dato per letto,

ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

Articolo 26 - Disciplina delle sedute.

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. La partecipazione da remoto è prevista per legge ed è disciplinata da apposito regolamento.
3. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Sindaco, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Sindaco può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai consiglieri di iscriversi.
4. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Sindaco può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
5. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Sindaco può togliergli la parola.
6. Non è ammesso il dialogo diretto tra un Consigliere ed il segretario comunale o altri funzionari presenti in Aula.

Articolo 27 - Ordine delle sedute - sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 28 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o arrechi disturbo ai lavori.
2. Il Sindaco può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Sindaco può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Sindaco può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula, ivi compreso l'eventuale allontanamento dall'aula fino al termine della riunione.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Sindaco e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 29 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 30 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti in discussione in ciascuna seduta è quello risultante dall'ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.
6. Le comunicazioni sono rese all'inizio della seduta consiliare, subito prima dell'esame e dell'approvazione dei verbali della seduta precedente. A esse non è prevista possibilità di replica né sono consentiti interventi in merito.
7. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha inizio con l'illustrazione fatta dal Sindaco o da un assessore competente in materia o da un consigliere comunale promotore dell'argomento oggetto di discussione.

Articolo 31 - Durata degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i cinque minuti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Sindaco.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Sindaco invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Sindaco nei riguardi dell'oratore che, richiamato almeno due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di due minuti.

Articolo 32 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
3. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale, altrimenti la nega.

Articolo 33 - Mozione d'ordine.

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Sindaco decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

Articolo 34 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre due minuti ciascuno.
3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio,

questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione
4. Sulle relative proposte può esporre il proponente (o uno dei proponenti) e un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Articolo 36 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Il Segretario, su richiesta del Sindaco o dei consiglieri, esprime il proprio parere di legittimità sugli emendamenti. In ogni caso non possono essere presentati in corso di seduta emendamenti che abbiano rilevanza contabile, anche indiretta.
5. Il Sindaco dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione. In caso di dissenso in ordine all'attinenza il Sindaco pone la questione in votazione; in tal caso il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

Articolo 37 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento, al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Sindaco, che ha comunque facoltà di rimettere la decisione al Consiglio che deciderà a maggioranza dei presenti.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Sindaco i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. I suddetti testi sono illustrati al Consiglio da parte del Sindaco o del proponente.

Articolo 38 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni consigliere; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 39 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Sindaco, con istanza sottoscritta dal almeno un terzo dei consiglieri escluso il Sindaco stesso, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Sindaco concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.
3. In caso di accoglimento della richiesta, è posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 41.

Articolo 40 - Chiusura della discussione

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
2. Nel corso della discussione il Sindaco, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri.

Articolo 41 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a due minuti, salvo che non sia diversamente disposto dalla conferenza dei capigruppo per singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a due minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a due minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si effettua prima sugli emendamenti secondo l'ordine di presentazione e poi sulla proposta principale.

Articolo 42 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese, per alzata di mano o mediante utilizzo di mezzi informatici/elettronici, salvo che la legge non disponga modalità di votazione a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Sindaco illustra le modalità di espressione del voto.
3. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Articolo 43 – Votazione

1. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato, previa controprova se la ritenga opportuna o sia richiesta per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri.

Articolo 44 – Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata, in ordine alfabetico.
2. La votazione per appello nominale si effettua quando è richiesta dal Sindaco o per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri; tale richiesta, anche verbale, deve essere formulata al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Articolo 45 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, si svolgono a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di scheda.
3. La votazione si svolge nel seguente modo:
 - a) le schede sono predisposte dall'ufficio segreteria, uguali di colore e formato;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere ovvero indica il voto favorevole o contrario alla proposta.
4. Le schede contenenti segni di riconoscimento o nominativi in eccedenza sono nulle.
5. Gli scrutatori raccolgono le schede votate, piegate e indiscernibili, da ciascun consigliere e le depositano nell'urna posta presso la presidenza.
6. Le operazioni di scrutinio segreto devono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
7. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, perché ne sia presa nota nel verbale.
8. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Sindaco, dagli scrutatori e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
9. Per le nomine e designazioni è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età. Nel caso in cui spettino rappresentanti alla minoranza, sono proclamati eletti, nel numero a essa spettante, i candidati espressi dalla stessa che conseguono il maggior numero di voti.

Articolo 46 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti ovvero un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta; essa solo inefficace e può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, un argomento all'ordine del giorno non approvato non può essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione nella stessa seduta ma può essere ripresentato solo in una seduta successiva.
6. Il verbale riporta esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Articolo 47 - Proclamazione del risultato - immediata eseguibilità

1. Ultimata la votazione, il Sindaco ne proclama il risultato.
2. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere motivata nel provvedimento.

CAPO IV

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 48 – Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Le comunicazioni sono rese all'inizio della seduta consiliare, subito prima dell'esame e dell'approvazione dei verbali della seduta precedente. Per esse non è prevista possibilità di replica, né sono consentiti interventi in merito.
2. Il Sindaco può tenere celebrazioni e commemorazioni.
3. Su tali dichiarazioni può intervenire un rappresentante per ogni gruppo e per non più di due minuti.

Articolo 49 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o a un assessore, per ottenere dallo stesso informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto, o in ordine ai motivi e ai criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito al raggiungimento di taluni obiettivi, ovvero se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere una decisione su oggetti determinati.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco o all'assessore competente per materia; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di richiesta di risposta orale, l'interrogazione è iscritta nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva e, comunque, dovrebbe essere tratta entro trenta giorni dalla registrazione della richiesta al protocollo.
4. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di due minuti, la relativa risposta non deve superare egualmente i due minuti. L'eventuale replica dell'interrogante non può superare i due minuti; tale replica dovrà contenere anche la dichiarazione di soddisfazione o meno rispetto alla risposta ottenuta.

Articolo 50 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda formulata per iscritto che uno o più Consiglieri rivolgono al Sindaco o a un Assessore per avere notizie sui motivi e gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento o una questione di particolare rilievo. L'interpellanza ha carattere preventivo perché non riguarda l'attività svolta, ma mira a conoscere preventivamente le intenzioni dell'amministrazione, oppure i motivi alla base delle scelte da adottare o già adottate.
2. All'interpellanza viene data risposta esclusivamente in forma verbale durante i lavori del Consiglio comunale. Si applicano gli stessi termini e modalità dell'interrogazione di cui all'articolo precedente.

Articolo 51 - Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno subito dopo le comunicazioni, per il loro svolgimento davanti al Consiglio.
2. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta del Sindaco e/o degli assessori. L'interpellante può infine replicare secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 49.
3. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco e/o degli assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.

4. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

Articolo 52 – Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.

Articolo 53 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata per iscritto al Sindaco per il suo inserimento nell'ordine del giorno, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la seduta del consiglio. Qualora sia presentata oltre il suddetto termine viene trattata nella seduta di Consiglio successiva.
2. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta, il Sindaco, senza far luogo a discussione su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
3. Se la mozione è presentata da un quinto dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
4. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 54 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Articolo 55 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.

1. I consiglieri proponenti possono richiedere che la propria interrogazione, interpellanza o mozione sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste di urgenza decide il Sindaco.
3. Alle interrogazioni e alle interpellanze, presentate con almeno ventiquattro ore di anticipo sull'inizio della seduta e dichiarate urgenti dal Sindaco, viene data risposta nel corso della prima seduta utile del Consiglio.
4. Le mozioni dichiarate urgenti dal Sindaco vengono immediatamente comunicate ai capigruppo e discusse nel corso della prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 56 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco almeno tre giorni prima della seduta e sono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione.
3. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un

oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

5. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 57 - Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nonché di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Sindaco, che ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria.
4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi della stessa.

Articolo 58 – Diritto di accesso

1. Ciascun consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato può rivolgersi al Sindaco, all'assessore competente, al segretario o ai responsabili dei servizi e uffici.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infraprocedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei quindici giorni successivi a quello dell'acquisizione al protocollo generale.
4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera ovvero mediante invio dei file in formato elettronico, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
5. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
6. Ai capigruppo consiliari deve essere inoltre garantito l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.

Articolo 59 – Diritto di informazione

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Il Sindaco e gli assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Gli amministratori e i responsabili di servizio danno risposte verbali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia nonché dello Statuto comunale

Articolo 61 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ed abroga e sostituisce le precedenti disposizioni.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.